

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**TEST - TECHNOLOGY,
ENVIRONMENT, SAFETY,
TRANSPORT - SOCIETA' CONS
ORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA
ABBREVIATA "TEST S.C. A
R.L."**



QWZPF1

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	NAPOLI (NA) VIA NUOVA AGNANO 11 CAP 80100
Indirizzo PEC	testscarl@pec.it
Numero REA	NA - 746327
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	05326831210
Forma giuridica	societa' consortile a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 05326831210 Data di iscrizione: 14/02/2006 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 01/02/2006
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	1. LA SOCIETA' NON PERSEGUE FINALITA' DI LUCRO, HA SCOPO CONSORTILE E QUINDI MUTUALISTICO E HA LO SCOPO DI INTRAPRENDERE INIZIATIVE IDONEE ALLO SVILUPPO, NELLA REGIONE CAMPANIA, DI UN CENTRO DI COMPETENZA PER LA QUALIFICAZIONE DI ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 05326831210
del Registro delle Imprese di NAPOLI
Data iscrizione: 14/02/2006

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 14/02/2006

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 01/02/2006

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2006
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: organo monocratico

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

1. LA SOCIETA' NON PERSEGUE FINALITA' DI LUCRO, HA SCOPO CONSORTILE E QUINDI MUTUALISTICO E HA LO SCOPO DI INTRAPRENDERE INIZIATIVE IDONEE ALLO SVILUPPO, NELLA REGIONE CAMPANIA, DI UN CENTRO DI COMPETENZA PER LA QUALIFICAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO.

2. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' SVOLGERA' ATTIVITA' DI RICERCA, SERVIZI E FORMAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI, IN PARTICOLARE POTRA':

- SVOLGERE ATTIVITA' DI RICERCA PRE-COMPETITIVA ED APPLICATA NEI SETTORI DELLE TECNOLOGIE, DELLA SICUREZZA E DELL'ENVIRONMENT DEI MEZZI E DEI SISTEMI DI TRASPORTI;
- FORNIRE SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, PROVE, SVILUPPO DI MODELLI DI SIMULAZIONE, CERTIFICAZIONE E OMOLOGAZIONE DI SISTEMI E COMPONENTI DI TRASPORTO;
- CREARE E GESTIRE BASI INFORMATIVE DINAMICHE DELLE RETI DI TRAFFICO ASSOCIATE A PROCEDURE DI TRATTAMENTO DATI, IMMAGINI E INFORMAZIONI SUL TRAFFICO;
- PROPORRE E PARTECIPARE CON ENTI PUBBLICI E IMPRENDITORI PRIVATI A PROGETTI DI SETTORE;
- OPERARE ATTIVITA' DI SPIN-OFF E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO;
- REALIZZARE ATTIVITA' DI ALTA FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE TECNOLOGIE DI TRASPORTO.

3 - LA SOCIETA' IN VIA NON PREVALENTE E CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE PREVISTE DALLA LEGGE 02.01.1991 N.1 DEL D. LGS. 01.09.1993 N.385, DEL D. LGS. 23.07.1996 N.415 E DEL D. LGS. 24.02.1998 N.58 POTRA', INOLTRE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI FINANZIARIE, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE UTILI O NECESSARIE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO, NONCHE' ASSUMERE LA GESTIONE DI ALTRE SOCIETA' OD AZIENDE NEI LIMITI DELL'ARTICOLO 2361 DEL CODICE CIVILE.

4. LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, PARTECIPARE A GARE DI APPALTO INERENTI L'OGGETTO SOCIALE, PROMUOVERE NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI DI ALTO PROFILO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO NEL SETTORE DI INTERESSE, ISTITUIRE CORSI E BORSE DI STUDIO NEL SETTORE TECNOLOGIE DEI TRASPORTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.

5. LA SOCIETA' SI POTRA' AVVALERE, PER LA REALIZZAZIONE DEI SUOI OBIETTIVI, TRAL'ALTRO, DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN CAMPO NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

6. LA SOCIETA', NELL'ESPLETAMENTO DELLE SUE ATTIVITA', POTRA' AVVALERSI DELLE RISORSE STRUMENTALI E DEL PERSONALE DEI PROPRI SOCI NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO DI CIASCUN SOCIO, ATTRAVERSO APPOSITA CONVENZIONE.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SPETTANO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

deposito statuto aggiornato

ADOZIONE NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2020 - Statuto completo

**Allegato "B" all'atto n. 11674 della Raccolta
STATUTO TEST**

Società consortile a responsabilità limitata

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata ""TEST - Technology, Environment, Safety, Transport - Società consortile a responsabilità limitata".
2. La Società potrà altresì assumere la denominazione abbreviata "TEST S.c.ar.l.".

Articolo 2

Sede sociale

1. La Società ha sede nel Comune di Napoli all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo.
2. L'Organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale della Società nell'ambito dello stesso comune nonché di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative in Italia ed all'estero (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).
L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è invece demandata alla competenza dell'Assemblea.
3. La Società, previa stipula di apposita convenzione, potrà istituire proprie unità locali operative anche presso le sedi dei propri soci e utilizzare strumentazioni ed apparecchiature di proprietà degli stessi.

Articolo 3

Durata della Società

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, a maggioranza dei 2/3 del capitale sociale.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La Società non persegue finalità di lucro, ha scopo consortile e quindi mutualistico e ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo sviluppo, nella Regione Campania, di un Centro di Competenza per la qualificazione di sistemi di trasporto.
2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società svolgerà attività di ricerca, servizi e formazione nel settore dei Trasporti, in particolare potrà:
 - svolgere attività di ricerca pre-competitiva ed applicata nei settori delle Tecnologie, della Sicurezza e dell'Environment dei mezzi e dei sistemi di trasporti;
 - fornire servizi di ingegneria relativi alla progettazione, prove, sviluppo di modelli di simulazione, certificazione e omologazione di sistemi e componenti di trasporto;
 - Creare e gestire basi informative dinamiche delle reti di traffico associate a procedure di trattamento dati, immagini e informazioni sul traffico;
 - Proporre e partecipare con Enti Pubblici e imprenditori privati a progetti di settore;

- Operare attività di spin-off e di trasferimento tecnologico;
- Realizzare attività di Alta formazione nell'ambito delle tecnologie di trasporto.

3 - La società in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla legge 02.01.1991 N.1 del D. Lgs. 01.09.1993 N.385, del D. Lgs. 23.07.1996 N.415 e del D. Lgs. 24.02.1998 N.58 potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni in altre Società od imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nonché assumere la gestione di altre Società od aziende nei limiti dell'articolo 2361 del codice civile.

4. - La Società potrà, inoltre, partecipare a gare di appalto inerenti l'oggetto sociale, promuovere nuove attività imprenditoriali di alto profilo scientifico e tecnologico nel settore di interesse, istituire corsi e borse di studio nel settore "Tecnologie dei Trasporti" di alta specializzazione.

5. La Società si potrà avvalere, per la realizzazione dei suoi obiettivi, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale.

6. La società, nell'espletamento delle sue attività, potrà avvalersi delle risorse strumentali e del personale dei propri soci nelle forme previste dalla legge e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, attraverso apposita convenzione.

Articolo 5

Soci

1. Possono essere ammessi alla Società consortile soggetti pubblici e privati che abbiano i requisiti individuati dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei Soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale.
2. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.
3. Il soggetto che intende diventare socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dall'Organo Amministrativo ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.
4. L'ammissione di nuovi soci viene deliberata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.
5. A tal fine si procederà a uno specifico aumento di capitale che, per sua natura, comporta l'esclusione del diritto di opzione e che dovrà essere liberato mediante versamento del prezzo di emissione stabilito preventivamente dall'Organo Amministrativo.
6. L'Organo Amministrativo fisserà anche i termini per effettuare il versamento del sovrapprezzo, in conformità all'art. 2439 c.c.-.
7. In ogni caso nessuna eventuale impresa socia qualora si trovi in grado di esercitare un'influenza determinante sulla Società può godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati dalla Società.

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in euro 16.630,00 (sedecimilaseicentotrenta

virgola zero zero).

Le quote sono indivisibili e nel caso di comproprietà vale quanto disposto dall'art. 2468 c.c.-.

2. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

3. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute.

4. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi.

Articolo 7

Finanziamenti dei soci

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo altra determinazione risultante da atto scritto, il tutto sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta di risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

Articolo 8

Alienazione delle quote

1. Le quote sono alienabili per atto tra vivi nei limiti che seguono.

2. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote è tenuto a offrirle in prelazione agli altri soci.

3. L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono regolati dalla seguente procedura:

3.1. Il socio che intende vendere la propria quota di partecipazione, o parte di essa, ad altro socio o a terzi, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

3.2. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

3.3. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione.

3.4. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati si applicherà la clausola arbitrare di cui in seguito.

3.5. Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo se intendono acquistare.

3.6. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

3.7. In questo caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o proporzionalmente dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

3.8. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è disponibile con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo.

3.9. Il patto di prelazione si applica anche nel caso di vendita del diritto di sottoscrizione nascente dall'aumento di capitale.

3.10. Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui la vendita è fatta a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e collaterali in secondo grado o a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo, ovvero in caso di intestazione a società fiduciarie e reintestazione dalle stesse all'originario fiduciante.

4. Nel caso che la prelazione non venisse esercitata con le modalità e nei termini sopra indicati, le quote potranno essere alienate anche a soggetti terzi che abbiano i requisiti richiesti, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella seguente procedura:

4.1. Il socio che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote a soggetti terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, ritenendo che il potenziale acquirente possieda i requisiti necessari per diventare socio, deve inviare al Presidente dell'Organo Amministrativo comunicazione contenente gli estremi dell'acquirente, i dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente e allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto sociale;

4.2. L'Organo Amministrativo, entro trenta giorni dalla richiesta del socio cedente, valuta nell'acquirente l'esistenza dei requisiti individuati dall'Assemblea dei Soci e, così come previsto dall'art.5 comma 1 del presente Statuto, invita la stessa a pronunciarsi a maggioranza dei 2/3 del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio;

4.3. L'Assemblea dei Soci, se ritiene la sussistenza nel candidato acquirente dei requisiti richiesti e la compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali, delibera favorevolmente; se ritiene la non sussistenza dei requisiti richiesti o l'incompatibilità, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio;

4.4. In detto ultimo caso, l'Organo Amministrativo, entro il termine di sessanta giorni dalla delibera di non ammissione, dovrà indicare al cedente un altro acquirente munito dei requisiti necessari, che svolga attività compatibile con le finalità sociali e disponibile all'acquisto della quota al suo valore patrimoniale al momento della cessione stessa e dare nuovamente corso alla procedura di cui ai commi 5.2, 5.3 e 5.4 del presente articolo, ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per una riduzione del capitale sociale proporzionale alla quota rimasta invenduta.

Articolo 9 Obblighi dei soci

- 1. I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società.**
- 2. I soci non potranno essere gravati da responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla Società, per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in danaro o di qualsiasi natura.**
- 3. I soci, pertanto, in caso di perdite di gestione, anche nell'ipotesi di scioglimento della Società, risponderanno esclusivamente nei limiti del capitale versato.**

Articolo 10 Perdita della qualità di socio

- 1. La qualità di socio si perde per cessione delle quote, recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.**

Articolo 11 Recesso

- 1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.**
- 2. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possano dar luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.**

Articolo 12 Esclusione

- 1. L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su parere dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea dei Soci, nei confronti del socio che:**
 - 1.1. non paghi la quota di partecipazione al capitale;**
 - 1.2. non ottemperi, in modo grave e reiterato, alle disposizioni dello Statuto, delle normative interne e delle delibere legalmente adottate dagli organi della Società;**
 - 1.3. compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della Società;**
 - 1.4. in caso di Società o ente sia stato posto in liquidazione o ancora, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979, n.95);**
 - 1.5 per il mutamento delle finalità del Socio ovvero del proprio stato giuridico che lo renda incompatibile con lo Statuto.**
- 2. Nei casi previsti dal comma precedente, il Presidente dell'Organo Amministrativo provvede a comunicare al Socio le contestazioni assegnando allo stesso non meno di 15 gg. per produrre eventuali controdeduzioni, ovvero, nell'ipotesi 1.1 a mettersi in regola.**

2.1 la delibera di esclusione viene assunta dall'Assemblea dal voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza qualificata dei 2/3 del capitale sociale;

2.2 è escluso automaticamente il Socio che sia sottoposto a procedura concorsuale;

2.3 in caso di controversia si applicherà la clausola arbitrale di cui in seguito.

Articolo 13

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo anno che decorre dalla data dell'atto di costituzione al 31 dicembre.

Articolo 14

Organi della Società

Gli organi della Società, nel rispetto della normativa vigente cui è tenuta la società, sono:

- 1.** L'Assemblea dei Soci;
- 2.** L'Organo Amministrativo;
- 3.** L'Organo di Controllo.

Art. 15

Assemblea dei Soci: costituzione

- 1.** L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di tutti i Soci.
- 2.** La presidenza dell'Assemblea dei Soci compete al Presidente dell'Organo amministrativo e, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

Articolo 16

Assemblea dei Soci: convocazione

- 1.** Le Assemblee dei soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.
- 2.** L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.
- 3.** L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta dei Soci che rappresentano il 30% del capitale sociale, con comunicazione scritta da inviare al Presidente con l'indicazione dei motivi e degli argomenti da discutere all'ordine del giorno.
- 4.** L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata a/r o telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali relativamente a tali ultimi due sistemi, devono entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. L'invio deve essere effettuato al domicilio di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 5.** L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo

della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

6. L'assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale o il luogo precisato nell'avviso di convocazione e le varie filiali della Società o il domicilio dei soci iscritto nel Registro delle Imprese. L'avviso di convocazione deve precisare i luoghi dove è possibile partecipare alla riunione mediante collegamento video audio. Presso tali luoghi devono essere messi a disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della Società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità della assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del Presidente, la legittimazione degli intervenuti, della validità delle deleghe nonché la possibilità degli stessi di discutere in tempo reale nel dibattito. Verificandosi questi presupposti la riunione si intende tenuta in ogni caso nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il segretario per la stesura e sottoscrizione del verbale nell'apposito libro.

Nel caso in cui in corso di assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

7. Sono valide le assemblee totalitarie di cui al quinto comma dell'art. 2479-bis c.c.

Articolo 17

Assemblea dei Soci: funzionamento

1 Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art.2372 c.c.

3. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

5. L'Assemblea dei Soci nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

7. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea dei Soci lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 18

Assemblea dei Soci: quorum deliberativi

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto in altri articoli del presente statuto l'Assemblea delibera validamente con la maggioranza per essa richiesta dall'art. 2479 bis del codice civile.

Articolo 19

Assemblea dei Soci: sistemi di votazione

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

Articolo 20

Assemblea dei Soci: modalità di deliberazione

1. Le decisioni dei soci che non riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.
2. Le decisioni devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.
3. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. L'Organo amministrativo comunica a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
4. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Società.
5. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo ed inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21

Assemblea dei Soci: attività

L'Assemblea dei Soci nel rispetto della normativa vigente cui è tenuta la società:

- a. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. Approva il programma annuale di attività predisposto dall'Organo amministrativo;
- c. Approva la relazione annuale di carattere amministrativo-gestionale predisposta dall'Organo amministrativo;
- d. Delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- e. Delibera sulla proroga, scioglimento e messa in liquidazione della Società;
- f. Individua i criteri ed approva l'ammissione dei nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 5;
- g. Accoglie le indicazioni degli enti soci per quanto riguarda i loro rappresentanti nel Consiglio di amministrazione qualora tale ultimo organo sia costituito;
- h. Nomina il Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione qualora tale ultimo organo sia costituito e delibera sulla eventuale revoca e/o sostituzione degli stessi;
- i. Nomina i componenti dell'Organo di controllo;

j. Approva eventuali regolamenti interni ed elettorali della Società.

Articolo 22

Organo Amministrativo

1. La società è amministrata:

a) o da un Amministratore unico;

b) o da un Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, ma sempre in numero dispari. In tal caso la delibera deve essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

2. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea. Nella nomina degli amministratori, l'assemblea se tenuta dalla normativa vigente, nomina i componenti nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essi restano in carica per tre esercizi e il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

3. Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 c.c.-

Articolo 23

Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Qualora l'Assemblea decidesse la nomina di un Consiglio di amministrazione, il suo funzionamento è regolato secondo le modalità seguenti.

2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. L'Assemblea potrà fissare alcune tematiche sulle quali il Consiglio di Amministrazione deve assumere le deliberazioni a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio stesso.

2. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Società.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio ed in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in

volta anche tra estranei al Consiglio.

Articolo 24

Consiglio di Amministrazione: convocazione

1. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente anche a mezzo fax o posta elettronica sette giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero su richiesta motivata di 1/3 dei componenti o se ne fa richiesta l'Organo di controllo.
2. Nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle ventiquattro ore a mezzo di messaggio telefax o di posta elettronica. Nell'avviso devono essere espressamente indicate le motivazioni di urgenza.
3. Il Consiglio sarà comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi in carica.
4. Di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o, in sua vece, dal consigliere più anziano;
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi telematici purchè in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, dove pure deve trovarsi il segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 25

Organo Amministrativo: poteri

1. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dai precedenti articoli del presente Statuto. In particolare, l'Organo amministrativo:
 - cura la gestione operativa della Società e ad essa sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione funzionali alla attuazione dell'oggetto sociale;
 - individua le politiche gestionali volte a massimizzare il trasferimento tecnologico;
 - predispone ogni anno il programma delle attività e redige la relazione di carattere amministrativo – gestionale sull'attività svolta nell'anno trascorso;
 - nel caso in cui non venga nominato il direttore generale della società, può decidere di nominare, tra i propri componenti, un Amministratore delegato a cui affidare deleghe di gestione, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
 - può decidere di nominare e revocare il Direttore Generale della Società, stabilendone i compiti ulteriori, oltre quelli già contemplati dal presente statuto e nel rispetto della normativa vigente cui è tenuta la società;
 - definisce, su proposta del Presidente e dell'Amministratore Delegato se nominato, le linee di sviluppo e i programmi annuali di attività della Società;
 - predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i

bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazioni, sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

- predispone nei novanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, o nei centocinquanta giorni verificandosi le esigenze di cui all'articolo 16 del presente Statuto, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, sottoponendoli all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- istruisce le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- gestisce le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- propone all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'atto costitutivo;
- delibera sulle liti attive e passive;
- delibera sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società ecceda i limiti delle eventuali deleghe;
- propone regolamenti interni ed elettorali della Società e valuta, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, la possibilità di adottare tutti gli strumenti eventualmente necessari al fine di garantire l'adeguata organizzazione e gestione della società.

Articolo 26

Presidente della società

1. Presidente della Società è il Presidente del Consiglio di Amministrazione (se esistente) o l'Amministratore unico. Esso viene nominato dall'assemblea dei soci e nel caso di costituzione dell'Organo amministrativo collegiale è scelto tra i membri del Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Società;
- può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ove costituito;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori;
- adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione ove costituito che egli convocherà senza indugio;
- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione ove costituito e dell'Assemblea dei Soci;
- vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- coordina, in nome e per conto dell'Organo amministrativo, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società;
- cura i rapporti fra l'Organo amministrativo e gli altri organi societari;
- esercita le eventuali deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione ove costituito.

Articolo 27

Deleghe poteri dell'Organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo, qualora costituito in forma collegiale e

qualora non sia nominato il direttore generale, può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del Codice civile ad un solo Amministratore Delegato.

2. l'Amministratore Delegato, nel caso in cui venga nominato, potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione qualora costituito può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega ovvero impartire direttive vincolanti.

Articolo 28

Compensi degli amministratori

1. All'Amministratore Unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, in ossequio alla normativa vigente, spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei Soci può inoltre assegnare loro un'indennità annuale.

Qualora gli amministratori siano in tutto o in parte dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, questi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

2. All'Amministratore Delegato spetta un compenso deliberato dal Consiglio di Amministrazione, se non determinato dall'assemblea. Tali compensi sono validi anche per gli esercizi successivi a quello per il quale sono stati deliberati, fino a diversa determinazione dell'assemblea.

3. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Articolo 29

Direttore Generale della Società

1. Qualora l'Organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, e non venga nominato tra i componenti un amministratore delegato, esso può nominare un Direttore generale, definendo la durata dell'incarico che non può superare la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.

2. Il Direttore Generale coordina le attività di gestione.

3. Il Direttore Generale può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto alle Assemblee dei soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30

Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo deve essere nominato nel caso previsto dall'art. 2477 del codice civile dall'Assemblea dei Soci.

2. Esso può essere costituito da un solo membro ovvero da tre membri effettivi e due supplenti. L'assemblea per tale nomina, in caso di organo collegiale, è tenuta al rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120 e ss.mm.ii (equilibrio di genere).

3. L'Organo di controllo dura in carica per tre esercizi e il suo mandato scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

4. All'Organo di controllo può essere affidata, ricorrendone le condizioni di legge, anche la revisione legale dei conti.

Articolo 31

Utili

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

1. il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto l'importo corrispondente al 50% del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
2. il rimanente è utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e per finalità di carattere scientifico o comunque coerenti con la missione della Società, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata.

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e nomina, nel rispetto della normativa vigente cui è tenuta la società, un liquidatore anche non socio, fissandone poteri e compensi.

Articolo 33

Responsabilità verso i terzi

Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

Nessun impegno o rapporto deriverà ai singoli soci verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con la Società, né verso coloro che usufruiranno dell'attività di formazione espletata dalla Società stessa.

Articolo 34

Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto devono essere predisposte dall'Organo amministrativo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. La relativa deliberazione dovrà riportare il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 35

Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la Società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o sindaci o revisori, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la Società.

L'arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

Articolo 36

Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

FIRMATI: GIANFRANCO CACACE -

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 30-06-2020

TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT - ...
Codice fiscale: 05326831210

STEFANO SANTANGELO NOTAIO (SIGILLO)

====

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

TEST - TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, SAFETY, TRANSPORT - ...

Statuto aggiornato al 30-06-2020

Codice fiscale: 05326831210

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL D.M. 22.2.2007 MEDIANTE

M.U.I.

= = = =

Copia su supporto informatico conforme al documento origina-

le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, com-

ma 1, del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro

Imprese.